

UNIONE MONTANA PREALPI TREVIGIANE

ALLEGATO 6)

SCHEMA DI CONTRATTO

Repertorio n. -----

Racc. = Contratto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.25 Tabella Allegato B annessa al DPR 26/10/1972 n.642.

-----REPUBBLICA ITALIANA -----

Unione Montana Prealpi Trevigiane (Provincia di Treviso)

CONTRATTO DI CONCESSIONE ai sensi ex art.45 della Legge 203/82 IN AFFITTO DEL COMPLESSO

MALGHIVO DENOMINATO "MALGA CORO".-----

L'anno, addì del mese di..... nella sede della Unione Montana Prealpi Trevigiane dinanzi a me nato ail..... e residente a, Segretario dell'Unione Montana Prealpi Trevigiane, autorizzato a rogare atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'ente, non assistito da testimoni avendovi le parti componenti fra loro d'accordo e con il mio assenso rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

- 1), nato a il....., autorizzato, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, a stipulare contratti, che dichiara di agire in nome e per conto e nell'interesse della Unione Montana Prealpi Trevigiane (C.F. 84001520265);
- 2) nato ail residente a n. (C.F.) in qualità di legale rappresentante della
- 3) nato a il residente a nella sua qualità di rappresentante della Federazione Ufficio di zona di Vittorio Veneto il quale interviene ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.203/1982.

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica delle sopracitate parti io Segretario Pubblico Ufficiale

rogante sono personalmente certo.

Premesso:

- che la Unione Montana delle Prealpi Trevigiane è proprietaria dell'immobile denominato Malga "Coro" avendo provveduto al suo acquisto con deliberazione del Consiglio della Unione Montana n. 3/95, esecutiva ai sensi di Legge, nonché con preliminare di compravendita in data 13 aprile 1995;
- che la Unione Montana ha approvato con propria deliberazione 22.4.2002, n. 19 specifico disciplinare tecnico-economico per l'utilizzazione dei pascoli montani e delle malghe di proprietà di Comuni, Enti e Unione Montana ai sensi dell'art. 25 della L.R. forestale n. 52/78;
- che detto disciplinare ha carattere obbligatorio e cogente per le Unione Montane;
- che in esecuzione della deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n.in data e della determinazione del Segretario Generale n. in data è stato approvato l'avviso di asta pubblica per la concessione in gestione per anni 9 (nove) degli immobili di proprietà della Unione Montana denominata "Malga Coro" in Comune di Fregona a partire dal 01.05.2026;
- che in datasi è svolta l'asta pubblica di cui sopra e che aggiudicataria è risultata l'offerta presentata dalla..... con l'importo di € 10.000,00 (diecimila) per un offerta annua di € (.....) per ciascuno degli anni successivi;

Tutto ciò premesso e considerato quanto sopra come parte integrante e sostanziale del presente atto, i Signori comparenti, della cui identità personale e della cui capacità di agire io, Segretario rogante, sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Oggetto del contratto

L'Unione Montana, a mezzo del suo rappresentante, in esecuzione dei sopracitati provvedimenti, concede in locazione al Sig. che, in qualità di legale rappresentante della, accetta la malga Coro, costituita da terreni a pascolo di ha. 14.46.40 con sovrastanti fabbricati rurali in località Cadolten del Comune di Fregona così catastalmente individuati:

Terreni:

- Comune di Fregona

- Foglio
7

- Mappa
li

n. 63	Pascolo 2	di ha. 0.15.41
-------	-----------	----------------

n. 64	Incolt. prod.	2 di ha. 0.13.99
-------	---------------	------------------

n. 65	Pascolo 4	di ha. 2.50.10
-------	-----------	----------------

n. 67	Fabb. rurale	di ha. 0.00.95
-------	--------------	----------------

n. 68	Incolt. prod.	2	di ha. 0.14.90
n. 69	Incolt. prod.	2	di ha. 0.13.29
n. 70	Fabb.rurale		di ha. 0.00.76
n. 71	Pascolo 2		di ha. 0.01.78
n. 72	Incolt. prod.	2	di ha. 0.40.01
n. 80	Pascolo 2		di ha. 0.60.42

n. 81	Pascolo 4	di ha. 1.54.71
n. 82	Pascolo 4	di ha. 0.66.69
n. 83	Fabb. rurale	di ha. 0.00,89
n. 84	Pascolo 3	di ha. 0.64.67
n. 195	Pascolo 4	di ha. 0.69.98
n. 196	Pascolo 3	di ha. 1.49.29
n. 350	Pascolo 3	di ha. 0.90.54
n. 331	Pascolo 3	di ha. 4.30.41

Fabbricati:

- Comune di Fregona
- Foglio B/3
- Particella 352 sub. 1 Cat. A/3 classe 1vani 7
- 296 sub. 2
- 295 sub. 3 Cat. D/10
- 295 sub. 4

In allegato sub 1) viene evidenziata l'area oggetto della concessione in colore giallo.

La concessione è disposta con i connessi diritti, pertinenze, accessori e servitù attive e passive esistenti alla data del presente atto. Il concessionario conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni inerenti la concessione alle condizioni tutte indicate, nel presente contratto, nella lettera prot. del e nell'offerta economica, da egli presentata in sede di gara. Di tali documenti, previamente sottoscritti dalle parti in segno di accettazione, viene omessa la lettura per espressa volontà delle parti.

ART. 2 - Durata del contratto

La durata della presente concessione è fissata in anni 9 (nove) a partire dal 1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2034 e per il periodo di monticazione annuale che va dal 1 maggio al 31 ottobre, prorogabile di anni 1.

Per l'approntamento della malga e dei relativi immobili la consegna può essere anticipata al 1 aprile di ogni anno. L'esercizio dell'attività agrituristica dovrà essere svolto in tutto il periodo di monticazione della malga nonché potrà essere anticipato o posticipato in condizioni di andamento stagionale favorevole previa autorizzazione della Unione Montana a motivo delle attività programmate e comunicate al concessionario almeno quattro mesi prima.

Alla scadenza, il contratto è risolto di diritto, senza possibilità di rinnovo tacito ed il concessionario restituirà all'Unione Montana Prealpi Trevigiane l'immobile malga "Coro".

Qualora vi sia risoluzione anticipata per giustificato motivo essa dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente e comunque potrà essere fatta valere dopo i primi tre anni dall'inizio della concessione, fatti salvi unicamente gravi problemi di salute da parte del concessionario o del suo nucleo familiare.

In questo caso la risoluzione decorrerà dal momento in cui questi insorgono. Il concessionario dichiara, all'uopo, di obbligarsi a riconsegnare la malga al Comune alla sua naturale scadenza, libera da persone e cose, rinunciando a far valere ogni qualsiasi diritto di sorta – anche in merito ad eventuali miglioramenti apparenti e non ai fondi e fabbricati – per sé e per i suoi aventi causa, trattandosi di accordo in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari. Il concessionario dovrà riconsegnare l'immobile entro il termine della concessione nello stesso stato in cui è stato ricevuto.

ART. 3 -Finalità

Con il presente contratto la malga Coro è concessa in affitto per il pascolamento degli animali (12 U.B.A.), per la lavorazione del latte sul posto, la possibile commercializzazione dei propri prodotti lattiero-caseari e l'esercizio di agriturismo.

E' fatto obbligo pertanto al concessionario di effettuare attività agrituristica presso la malga richiedendo le prescritte autorizzazioni agli organi competenti e svolgendo l'attività esclusivamente nei locali idonei.

Sono pertanto a carico del concessionario gli oneri per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni.

Per il miglior perseguimento di questo obiettivo la Unione Montana, compatibilmente con le disponibilità finanziarie generali, si impegna ad ampliare l'esistente struttura che consenta la recettività necessaria per la sua attuazione.

E' fatto obbligo al concessionario di svolgere effettivamente e continuativamente attività zootecnica nel periodo di monticazione conformemente ai migliori indirizzi di alpicoltura e nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di quelle relative alla tutela e salvaguardia del territorio.

La Unione Montana si riserva la facoltà di consentire al concessionario la possibilità di estendere le attività da svolgersi nella malga, purché siano finalizzate allo sviluppo dell'attività turistica e non in contrasto con l'oggetto del presente contratto indicato all'art. 1.

Al fine di istituire un punto di divulgazione, promozione e valorizzazione delle attività della Unione Montana presso la Malga Coro è fatto obbligo al concessionario di destinare un'area espositiva per la consegna del materiale informativo pubblico e/o privato, relativo ai prodotti tipici nonché delle attività agrituristiche sul territorio come indicato dalla Unione Montana.

Ogni forma pubblicitaria svolta da terzi (articoli stampa, trasmissioni televisive, ecc.) direttamente afferente l'attività del complesso malghivo "Malga Coro" o comunque relativa alla malga medesima dovrà espressamente

indicare che trattasi di malga di proprietà della Unione Montana delle Prealpi Trevigiane ed essere preventivamente autorizzata dalla Unione Montana stessa in qualità di Ente proprietario.

Per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni della Unione Montana a carattere promozionale e/o ambientale nonché per la predisposizione di mostre nel periodo maggio-giugno e settembre-ottobre, il concessionario si impegna, previo accordo tra concedente e concessionario, a concedere la disponibilità dell'immobile per la realizzazione di dette iniziative.

Art.4 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici. Egli dichiara altresì di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. Egli conferma di aver preso visione dei luoghi oggetto di concessione e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione della concessione. Deve pertanto intendersi compreso nell'oggetto del presente contratto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per l'esecuzione del servizio. Il concessionario non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto. La concessione è soggetta alle particolari prescrizioni previste *Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di Comune, Enti e Comunioni familiari*, approvato dalla Giunta Regionale della Regione Veneto con deliberazione n.428 del 12.02.1997 e s.m.i. nonché al *Disciplinare Tecnico-Economico approvato dalla Giunta dell'Unione Montana Prealpi Trevigiane* con deliberazione n. 19 del 22/04/2002 e ss.mm.ii, i quali vengono timbrati e firmati dal concessionario quale presa d'atto di tutte le norme di gestione tecnica in esso contenute nonché alla parte riguardante i controlli, le sanzioni (art.135 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267 o a quelle previste dalle Leggi regionali e nazionali vigenti in materia ambientale) e le eventuali inadempienze che potranno portare all'inidoneità per la conduzione della malga. Il concessionario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione eventualmente necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente contratto, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.

Il concessionario si impegna ed obbliga:

- a) a svolgere attività agrituristica usufruendo del fondo e delle strutture senza dovere ulteriore compenso al concedente;

- b) alla lavorazione del latte che dovrà essere effettuata in malga;
- c) ad utilizzare in comodato le attrezzature di proprietà della Comunità Montana con la dovuta diligenza e cura assumendosi l'onere dell'ordinaria manutenzione e della custodia;
- d) a compiere tutti gli interventi di miglioramento sul prato-pascolo secondo il disciplinare regionale nonché secondo le buone norme della tecnica agraria e forestale;
- e) alla manutenzione ordinaria dei fabbricati, nonché alla manutenzione ordinaria della strada di accesso alla malga;

Si obbliga altresì alle seguenti prescrizioni:

- risparmio delle risorse energetiche e idriche;
- l'impiego di soluzioni tecnologiche che offrono minimi impatti ambientali;
- la limitazione dell'impiego dei prodotti pericolosi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- la minimizzazione della produzione di rifiuti e l'incremento della frazione riciclabile;
- la manutenzione ordinaria della malga;
- la corretta manutenzione dell'impianto di potabilizzazione dell'acqua e dell'impianto di fognatura mediante la pulizia periodica delle vasche a tenuta;
- il bestiame monticato dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza;
- è vietato il pascolo libero dei bovini adulti maschi;
- divieto stanziamento prolungato vicino o in prossimità a strade e sentieri, nonché all'interno di aree non concesse;
- divieto di accettare in malga animali sprovvisti dei necessari certificati di sanità e vaccinazione (i quali dovranno essere tenuti in malga a disposizione per eventuali controlli) ed attenersi ad ogni altra norma e prescrizione dell'autorità veterinaria;
- eseguire annualmente l'estirpazione dal pascolo delle piante infestanti prima che producano il seme, il taglio in prefioritura delle ortiche, la pulizia e la manutenzione delle pozze di abbeveraggio esistenti, lo spurgo dei pozzi neri e le vasche del liquame, la manutenzione della viabilità, la disinfezione dei depositi di acqua potabile, le pulizie annuali dei fabbricati, l'imbianchimento degli intonaci, la manutenzione delle recinzioni ecc...;
- le attrezzature, gli impianti mobili, se non in dotazione alla malga al momento della consegna ed eventuali oneri per i servizi in rete, rimarranno rispettivamente di proprietà o a carico del concessionario;
- rimangono a carico del concessionario tutti gli oneri derivanti dall'eventuale utilizzo dei servizi in rete (acqua, luce, gas, gasolio), nonché l'eventuale sgombero della neve dalle vie di accesso;
- divieto di taglio delle piantagioni presenti senza preventiva autorizzazione;

- sfalcio dell'erba e/o pascolo con divieto assoluto di lasciare le aree abbandonate;
- l'assunzione dell'impegno a gestire il pascolo secondo criteri agro-ambientali di cui alla Sottomisura 6.4 Azione 12 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

Il Concessionario accetta quanto qui stabilito senza apporre riserva. Si obbliga altresì nei termini fissati dal presente atto, a rilasciare, liberi da persone e da cose, i beni oggetto della concessione-contratto alla data di scadenza.

Art.5 – Personale impiegato nel servizio

Il concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire lo svolgimento regolare del servizio. Il concessionario è obbligato ad applicare a tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nel servizio oggetto della concessione, in qualità sia di socio lavoratore che di dipendente, le norme che regolano il rapporto di lavoro, ovvero, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore. Dovrà essere altresì garantito regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nel rispetto delle vigenti normative in materia. Il concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori. Il concessionario deve osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed essere in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008. Il servizio dovrà essere effettuato con l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale impiegato, e del Regolamento sulla Amministrazione del patrimonio e Contabilità Generale dello Stato, nonché di ogni altra norma applicabile.

Art.6 – Ulteriori obblighi ed oneri delle Parti

La concessione, come pure le eventuali licenze e le altre eventuali autorizzazioni relative alle attività esercitate, non potranno ad alcun titolo, né diretto né indiretto, essere trasferite a terzi. Qualora durante il rapporto di concessione fossero richiesti dalle autorità competenti, per sopravvenuti motivi, lavori di adeguamento attinenti alla destinazione prevista dal presente atto, tali lavori saranno eseguiti a cura e a spese della ditta concessionaria, fatti salvi i rimedi previsti dalla legge per il caso di eccessiva onerosità. La manutenzione ordinaria dei locali e delle aree scoperte è a completo carico della ditta concessionaria e così pure quella straordinaria connessa con gli obblighi del gestore. Si precisa che tra le manutenzioni ordinarie poste a carico del concessionario rientra il mantenimento del decoro dell'area concessa.

Art.6 – Reperibilità e comunicazioni

Il concessionario individua un coordinatore /responsabile del servizio per la tenuta dei rapporti con il committente nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, reperibile ogni qual volta si renda necessario. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica e, ove

necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede del committente entro 24 ore dal contatto. Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione interverranno tra detto coordinatore ed il responsabile del committente. Il committente si riserva di effettuare periodici controlli ed ispezioni sull'immobile per accertare l'osservanza, da parte della ditta concessionaria, degli obblighi assunti con il presente atto. I dipendenti del committente, all'uopo autorizzati, hanno libero accesso, a tal fine, sull'area oggetto della concessione.

Art.8 – Canone di concessione – Modalità dei pagamenti

La presente concessione è soggetta al pagamento di un canone di (diconsi) da parte del concessionario a favore dell'Unione Montana da versare entro il 31 ottobre di ogni anno. Il canone deve intendersi non comprensivo degli oneri fiscali e non comprensivo degli oneri derivanti dalle forniture di acqua, gas e di energia elettrica, dal riscaldamento, dall'asporto dei rifiuti e dello spurgo dei pozzi neri, di telefono e di ogni altro onere non espressamente posto a carico dell'amministrazione concedente. I contratti/utenze di somministrazione di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti, telefono, saranno intestati alla ditta concessionaria. La concessione non si configura come rapporto di locazione commerciale regolato dalla legge 27.07.1978, n.392 e pertanto al concessionario non spetterà, alla scadenza della concessione, alcuna indennità per la perdita dell'avviamento né saranno applicabili gli altri istituti disciplinati da tale legge qualora siano in contrasto con quanto previsto nel presente atto di concessione. Ai soli fini fiscali si dichiara pertanto che il valore complessivo del presente contratto, per l'intera durata contrattuale è pari 126.000,00 (diconsi centoventiseimila). Alla scadenza del contratto potrà essere concessa la proroga per anni 1 per un massimo di 10 annualità. Alla scadenza del contratto non vi è alcun diritto di prelazione.

Art.9 – Cessione del contratto e subconcessione

È vietato cedere anche parzialmente il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del medesimo a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al committente e fatti salvi i maggiori danni accertati. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il committente. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere previamente autorizzato dal committente che può esprimersi a propria discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. Non è ammessa la sub concessione.

Art. 7 - Garanzie

Il concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati oltre che la custodia

dell'immobile, liberando a pari titolo l'Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente contratto, di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Il concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione comunale, salvi gli interventi in favore della Ditta da parte di società assicuratrici. È a carico del Concessionario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti periodi il concessionario dovrà sottoscrivere una Polizza di responsabilità civile verso terzi/verso prestatori di lavoro con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per danni alle persone e cose e € 1.500.000,00 per danni verso prestatori di lavoro (se già in possesso di polizza assicurativa, si potrà estendere la copertura anche alle attività che verranno svolte c/o la Malga Coro). Copia delle polizze verrà consegnata all'Unione Montana contestualmente alla stipula del presente contratto di concessione. La sorveglianza sul rispetto del capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità del concessionario per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico dello stesso.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi è a totale carico del concessionario.

Lo stesso è civilmente e penalmente responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati a persone, animali o cose durante l'esecuzione delle attività oggetto della concessione, e terrà sollevata l'Unione Montana da qualsiasi responsabilità o azione possa essere intentata da terzi in dipendenza dell'esecuzione delle attività di cui trattasi.

Art.8 - Risoluzione del contratto e controversie

Tutte le clausole del presente contratto si intendono essenziali e tra loro interdipendenti; l'inadempienza anche di una soltanto di esse produrrà ipso-iure la risoluzione immediata del presente atto, ai sensi dell'art.1456 C.C., con la rivalsa dei danni ed il rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali. Costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la perdita, da parte del concessionario, di anche uno solo dei requisiti previsti dalla lettera o dalla legge per l'espletamento del servizio. Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione espressa ai sensi del citato art. 1456 del codice civile:

- gravi irregolarità riscontrate nella gestione che possano arrecare danno anche indirettamente al committente;
- la violazione dell'obbligo di permettere al committente di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto non sanate in seguito a diffida formale, o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio;
- la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l'affidabilità dell'Impresa.

E' fatta salva la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 C.C. a tutto rischio e danno del concessionario previa diffida ad adempiere disposta a norma dell'art.1454 con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni. La risoluzione delle controversie è demandata all'autorità giudiziaria competente in base alla legge.

Art.9 – Domicilio del concessionario.

Per effetto del presente contratto il concessionario elegge domicilio in Unione Montana Prealpi Trevigiane (BL) presso Viale Vittorio Emanuele 67, 31021 Vittorio Veneto.

Art.10 – Spese contrattuali e varie

Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla redazione del presente Atto ed alla sua registrazione in base alle vigenti norme in materia, ed avverrà presso il Comune di Unione Montana Prealpi Trevigiane e l'Agenzia delle Entrate competente con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e saranno diffusi esclusivamente agli Uffici dianzi indicati. La mancata diffusione dei dati comporta la non registrazione dell'atto. Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione degli obblighi previsti dalla Legge 190/12 (norme in materia di anticorruzione), gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Tali attività avvengono ai sensi dell'art.6 comma 1 lett.E GDPR e art.9 (esercizio di pubblici poteri), dell'art.6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art.6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art.15 e seguenti del GDPR. Ciascuna Parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del suddetto Regolamento 2016/679 (GDPR).

Il titolare del trattamento è l' Unione Montana Prealpi Trevigiane. Il Responsabile dell'Ente designato cui le Parti possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile del Servizio firmatario del presente Atto.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile e alla normativa sulla Contabilità Generale dello Stato. Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente contratto, sono frutto di accordo raggiunto a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e

condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del concessionario.

UNIONE MONTANA PREALPI TREVIGIANE – ing. Omar Grando